



IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;

VISTO l'articolo 1 commi 252-257 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 24.04.2018;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 21.05.2018;

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2019 inerente la modifica all'Articolo 13 - rinuncia agli studi;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 18 giugno 2019 inerente la modifica all'Articolo 13 - rinuncia agli studi;

EMANA

il seguente Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

TITOLO I - CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO

ART. 1 - Caratteristiche della contribuzione

ART. 2 - Composizione e suddivisione della contribuzione

ART. 3 - Modalità di pagamento della contribuzione

ART. 4 - Immatricolazione oltre i termini

ART. 5 - Mancato pagamento della contribuzione

ART. 6 - Prove di ammissione e prove di valutazione della preparazione iniziale

ART. 7 - Studenti a tempo parziale (part-time)

ART. 8 - Trasferimenti

ART. 9 - Passaggi ad altro corso di studio

ART. 10 - Conseguimento prova finale

ART. 11 - Interruzione degli studi

ART. 12 - Cessazione temporanea dagli studi

ART. 13 - Rinuncia agli studi

ART. 14 - Richiesta di equipollenza di titolo estero

ART. 15 - Sussidi ed interventi straordinari

TITOLO II - RIMBORSI

ART. 16 - Rimborsi e modalità di richiesta e di riscossione

TITOLO III - ESONERI - RIDUZIONI

ART. 17 - Esoneri parziali, totali e per merito

ART. 18 - Riduzioni del contributo onnicomprensivo

TITOLO IV - ISEE

ART. 19 - ISEE

ART. 20 - Validità

ART. 21 - Soggetti tenuti alla presentazione dell'attestazione ISEE

ART. 22 - Controlli e sanzioni

TITOLO V - POST LAUREAM - ALTRE ATTIVITA' IN CONVENZIONE

ART. 23 - Master

ART. 24 - Corsi di perfezionamento o di aggiornamento

ART. 25 - Scuole di Specializzazione

ART. 26 - Esami di Stato

ART. 27 - Dottorato di ricerca

ART. 28 - Corsi di studio per allievi ufficiali

ART. 29 - Altre attività in convenzione

TITOLO VI – SINGOLI INSEGNAMENTI – CORSI DI STUDIO CON DIVERSA MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 30 - Iscrizione a singoli insegnamenti

ART. 31 - Iscrizione a corsi di studio con diverse modalità di svolgimento

NORME TRANSITORIE E FINALI

PREMESSA

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni in materia di contribuzione studentesca che si applicano agli studenti iscritti ai diversi corsi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito indicata come Unimore.
2. Il Regolamento è valido dalla data di emanazione e fino all'approvazione di eventuali successive modifiche.
3. Il Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo.

TITOLO I – CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E MAGISTRALE A CICLO UNICO

ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA CONTRIBUZIONE

1. Gli studenti, tramite la contribuzione, concorrono alla copertura dei costi e dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. L'ammontare ed i criteri di calcolo del contributo onnicomprensivo vengono definiti annualmente dagli Organi Accademici di Unimore.
3. Nel rispetto della normativa vigente, l'importo del contributo onnicomprensivo viene graduato secondo criteri di equità, gradualità e progressività, in relazione alle condizioni economiche degli studenti e per tutelare le situazioni economiche più disagiate.
4. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito ISEE).

ART. 2 - COMPOSIZIONE E SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1. La contribuzione risulta così composta:
 - a. imposta fissa di bollo;
 - b. tassa regionale: stabilita dalla Regione Emilia Romagna (L. 549/95 e ss.mm.ii.);
 - c. contributo onnicomprensivo;
 - d. coperture assicurative.

Oltre al contributo onnicomprensivo, gli Organi Accademici determinano anche contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, richiesta di particolari servizi, atti, procedure, maggiorazioni o imposte erariali.

2. Il pagamento della contribuzione è suddiviso in rate, il numero delle rate, le relative scadenze nonché gli importi di singola rata, sono determinati annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e rese pubbliche attraverso il sito internet di Ateneo.

ART. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1. Le modalità di pagamento sono definite sulla base della normativa in materia di pagamenti per la pubblica amministrazione, sulla base degli strumenti tecnologici a disposizione e nel rispetto delle condizioni contenute nel servizio di tesoreria e cassa. Le modalità di pagamento sono pubblicate ed aggiornate sul sito internet di Ateneo.
2. Se il pagamento è effettuato con ritardo rispetto alle scadenze previste, sarà addebitata una maggiorazione, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, e resa pubblica attraverso il sito internet di Ateneo.

ART. 4 - IMMATRICOLAZIONE OLTRE I TERMINI

1. È possibile immatricolarsi ai corsi di studio ad accesso libero oltre i termini previsti dal calendario delle iscrizioni con applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e preventivo parere positivo della struttura didattica cui afferisce il corso di studio.

2. Non è possibile l'iscrizione ai corsi di studio ad accesso programmato in presenza di pagamento eseguito oltre la scadenza prevista dai bandi di ammissione. Il rispetto delle modalità e delle scadenze è requisito indispensabile per l'iscrizione a tali corsi.

ART. 5 - MANCATO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1. Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento della contribuzione relativa a tutti gli anni di iscrizione non possono proseguire la carriera. Non sono pertanto ammessi agli esami di profitto e all'esame di laurea e non possono:

- a. ottenere il trasferimento presso altro ateneo o il passaggio ad altro corso di laurea di Unimore;
- b. rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo;
- c. ottenere certificati;
- d. presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente;
- e. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

ART. 6 - PROVE DI AMMISSIONE E PROVE DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

La partecipazione alle prove di ammissione per i corsi di studio a numero programmato, ed alle selezioni previste dai bandi, potrà comportare il pagamento di un contributo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo.

ART. 7 - STUDENTI A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

1. L'iscrizione ad un corso con la modalità part-time comporta una riduzione della contribuzione annuale. Restano invariati gli importi relativi alla tassa regionale, il versamento dell'imposta fissa di bollo e le coperture assicurative.

2. Agli studenti iscritti a corsi di studio part-time si applica la medesima disciplina della contribuzione degli studenti iscritti a tempo pieno, comprese le norme relative agli esoneri.

ART. 8 - TRASFERIMENTI

1. Trasferimenti da altro ateneo

Gli studenti trasferiti da altri atenei verso Unimore sono tenuti a corrispondere la contribuzione prevista unitamente alla tassa regionale, all'imposta fissa di bollo e alle coperture assicurative.

2. Trasferimenti ad altro ateneo

a. Gli studenti che intendono trasferirsi presso un altro ateneo devono essere in regola con i pagamenti della contribuzione.

b. Sono tenuti al pagamento dell'indennità di congedo fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e resa pubblica attraverso il sito internet di Ateneo.

ART. 9 - PASSAGGI AD ALTRO CORSO DI STUDIO

1. Gli studenti che intendono richiedere il passaggio a un diverso corso di studio di Unimore, prima di presentare la domanda devono rinnovare l'iscrizione entro la scadenza prevista, versando la prima rata delle tasse per il corso di studio cui risultano già iscritti.

2. Effettuata l'iscrizione, possono presentare la domanda di passaggio entro la scadenza prevista dal corso di studio di destinazione.

ART. 10 - CONSEGUIMENTO PROVA FINALE

1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale lo studente deve risultare in regola con il pagamento della contribuzione.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEGLI STUDI

1. L'interruzione degli studi si verifica quando lo studente non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico e pertanto non versa quanto dovuto di contribuzione.

2. La ripresa degli studi dopo un'interruzione di uno o più anni accademici comporta il versamento di un contributo fisso per la regolarizzazione degli anni accademici precedenti stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo, per ogni anno accademico di interruzione.

ART. 12 - CESSAZIONE TEMPORANEA DAGLI STUDI

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti che ottengono, su richiesta, la cessazione temporanea dagli studi. Le condizioni e le modalità per richiedere la cessazione temporanea dagli studi sono indicate nel Regolamento studenti (Art. 30).

ART. 13 - RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo studente che rinuncia agli studi non è tenuto al pagamento della contribuzione eventualmente dovuta.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi e che intenda avviare una nuova carriera universitaria richiedendone l'abbreviazione ovvero il riconoscimento di cfu, sarà tenuto a corrispondere un contributo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo.
3. Gli studenti che presentano rinuncia agli studi ma che siano incorsi in sanzioni disciplinari sulla base di quanto previsto dal Regolamento studenti, sono comunque tenuti a corrispondere gli importi della contribuzione dovuta prima che la carriera sia chiusa per rinuncia.

ART. 14 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA DI TITOLO ESTERO

La richiesta di equipollenza di un titolo conseguito all'estero comporta il versamento di un contributo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo.

ART.15 - SUSSIDI ED INTERVENTI STRAORDINARI

I sussidi e gli interventi straordinari costituiscono una forma parziale di sostegno allo studio al verificarsi di un evento di particolare ed eccezionale gravità. Gli studenti possono richiedere sussidi ed interventi straordinari che sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventi presi in considerazione, solo se adeguatamente documentati, riguardano: gravi patologie dello studente, gravi patologie o decessi di famigliari conviventi con lo studente, gravi ed imprevedibili peggioramenti della condizione economica personale o famigliare.

TITOLO II - RIMBORSI

ART. 16 – RIMBORSI E MODALITA' DI RICHIESTA E DI RISCOSSIONE

1. Gli importi versati a titolo di contribuzione universitaria non sono rimborsabili, fatte salve le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, in cui saranno disciplinate le casistiche e le modalità. Per ottenere i rimborsi di contribuzione versata, è necessario presentare richiesta secondo le modalità e le procedure previste.
2. Disposizioni legislative prevedono che il rimborso di importi superiori alla soglia prevista possa avvenire esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, che ne deve essere comunque l'intestatario.
3. Laddove non vengano indicati i dati bancari e l'importo risulti inferiore alla soglia, il rimborso è erogato tramite riscossione diretta.
4. Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara il decesso del beneficiario, l'assenza di testamento e indica tutti gli eredi legittimi;
 - b. Delega autenticata (in Comune) degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso.

TITOLO III – ESONERI - RIDUZIONI

ART. 17 - ESONERI PARZIALI, TOTALI E PER MERITO

Hanno diritto all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo:

- a. gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari delle borse di studio;
- b. gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi;
- c. gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità documentata pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva;
- d. gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti c.d. "no tax area":
 - appartengano ad un nucleo familiare il cui ISEE risulti inferiore o uguale a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo;
 - siano iscritti ad Unimore da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

- rispettino i requisiti di merito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici attraverso il sito internet di Ateneo.

Per usufruire degli esoneri previsti da Unimore è necessario presentare la richiesta secondo le modalità, le procedure ed alle scadenze descritte nel bando benefici per il diritto allo studio.

L'Ateneo potrà prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla contribuzione, con riferimento a:

- a) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità documentata pari o inferiore al 66%;
- b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti nei piani di studi;
- c) studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

L'Ateneo potrà inoltre istituire, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, esoneri totali o parziali dalla contribuzione, con riferimento a:

- a) iscrizione a corsi di studio da parte di studenti particolarmente meritevoli;
- b) iscrizione a corsi di studio da parte di studenti particolarmente meritevoli che svolgono attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale.

ART. 18 - RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

Gli importi del contributo onnicompensivo sono determinati in relazione alle seguenti condizioni:

- a) economiche, individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE);
- b) di merito, ovvero crediti formativi universitari conseguiti nel periodo previsto;
- c) appartenenza all'ateneo da un numero di anni accademici **inferiore o uguale** alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (a tal fine, si considera l'anno in cui lo studente viene iscritto o ammesso per la prima volta all'ateneo, nel corso di studio per il quale beneficia della riduzione del contributo onnicompensivo);
- d) appartenenza all'ateneo da un numero di anni accademici **superiore** alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (a tal fine, si considera l'anno in cui lo studente viene iscritto o ammesso per la prima volta all'ateneo, nel corso di studio per il quale beneficia della riduzione del contributo onnicompensivo).

Il contributo onnicompensivo, unitamente alle condizioni economiche e di merito, è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e reso pubblico attraverso il sito internet di Ateneo.

TITOLO IV - ISEE

ART. 19 - ISEE

1. La capacità contributiva dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

2. Lo studente dovrà richiedere ad INPS, Comune o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende richiedere. La dichiarazione sostituisce, in tutto e per tutto, i certificati e la documentazione necessaria, dal momento che è compito dell'Amministrazione controllarne eventualmente il contenuto. Con la sottoscrizione della DSU ci si assume la **responsabilità**, anche penale, di quanto dichiarato. La dichiarazione è "unica", nel senso che serve per richiedere tutti i sostegni e le facilitazioni previste dalle leggi. Sulla base di tale dichiarazione, viene fatto il calcolo dell'**ISEE**.

3. La DSU ha validità dal momento del rilascio e fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

4. Per ottenere le prestazioni sociali agevolate in materia di diritto allo studio universitario, è necessario presentare l'attestazione ISEE comprendente il quadro Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

5. Lo studente è considerato indipendente dal nucleo familiare di origine quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine;
- b. redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati;

Le condizioni per essere considerato studente indipendente sono fissate annualmente nel bando benefici per il diritto allo studio universitario. Qualora non si verificano entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori.

5. ISEE corrente. In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), lo studente può presentare una nuova DSU con un ISEE corrente basato, cioè, sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

6. Studenti internazionali: gli studenti internazionali provenienti da uno dei paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi ed i patrimoni.

Gli studenti internazionali provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni.

7. Gli studenti internazionali provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea che risultino "particolarmente poveri", devono produrre una certificazione attestante che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. L'elenco dei paesi "particolarmente poveri" è predisposto annualmente da apposito decreto ministeriale.

ART. 20 – VALIDITA'

1. L'attestazione ISEE necessaria per l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario, ivi compresi quelli non rivolti alla generalità degli studenti (es. borse di studio, collaborazioni part-time, esoneri totali/parziali) è da richiedere annualmente.

2. Avendo tale attestazione una scadenza annuale al 15 gennaio, l'Ateneo riconosce il diritto allo studente di adempiere alla contribuzione dovuta sulla base della propria situazione economica a condizione che tale diritto sia esercitato entro la scadenza di validità dell'Attestazione e comunque entro la scadenza prevista dal Bando. L'avvio e le modalità di comunicazione, da parte dello studente, della propria condizione economica ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo dovuto, saranno contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e resa pubblica attraverso il sito internet di Ateneo.

3. Lo studente, comunicando la propria condizione economica, autorizza l'Università ad accedere anche in fase di controlli alle informazioni desumibili dall'Attestazione ISEE, anche avvalendosi della collaborazione applicativa tra Agenzia delle Entrate e INPS.

ART. 21 – SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE

1. Tutti gli studenti, iscritti o che intendono iscriversi all'Università, interessati a richiedere le agevolazioni previste nel presente Regolamento, devono chiedere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e presentare la relativa domanda alle scadenze previste dal Bando benefici.

2. La mancata comunicazione della condizione economica, ovvero la mancata presentazione della domanda on line, si configura come volontà, da parte dello studente, di non avvalersi delle agevolazioni previste nel presente Regolamento.

ART. 22 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Unimore, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, predispone controlli a campione con criteri variabili (es. per fascia, per tipologia di reddito, per nucleo familiare, etc.) anche utilizzando la cooperazione applicativa con Agenzia delle Entrate e INPS.

2. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultino dichiarazioni non veritiere e ciò sia rilevante ai fini della concessione dell'intervento, lo studente è soggetto alle sanzioni previste.

3. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini fissati, l'Università dispone il blocco della carriera.

TITOLO V – POST LAUREAM – ALTRE ATTIVITA' IN CONVENZIONE

ART. 23 - MASTER

La contribuzione per l'iscrizione ai Master di I e di II livello è fissata dai rispettivi Consigli Scientifici dei Master, approvata dalle strutture dipartimentali e dal Consiglio d'Amministrazione di Unimore.

ART. 24 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DI AGGIORNAMENTO

La contribuzione per l'iscrizione ai Corsi di perfezionamento o aggiornamento è fissata dai rispettivi Consigli Scientifici, approvata dalle strutture dipartimentali e dal Consiglio d'Amministrazione di Unimore.

ART. 25 - SCUOLE E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

La contribuzione per l'iscrizione alle Scuole ed ai Corsi di specializzazione, sentite le strutture didattiche competenti, è stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione di Unimore. La contribuzione viene graduata secondo criteri di equità, gradualità e progressività, in relazione alle condizioni economiche degli iscritti e per tutelare le situazioni economiche più disagiate.

ART. 26 - ESAMI DI STATO

La partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione prevede la corresponsione di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, oltre al versamento di una tassa sulle concessioni governative, il cui importo è stabilito e versato dall'iscritto direttamente ad Agenzia delle Entrate.

ART. 27 – DOTTORATO DI RICERCA

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, siano essi beneficiari o meno di borsa di studio, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, sono invece tenuti al pagamento di imposta fissa di bollo, tassa regionale e coperture assicurative.

ART. 28 – CORSI DI STUDIO PER ALLIEVI UFFICIALI

La contribuzione per gli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Unimore nel rispetto degli accordi convenzionali sottoscritti.

ART. 29 – ALTRE ATTIVITA' IN CONVENZIONE

La contribuzione per l'iscrizione a corsi erogati in convenzione con altri Atenei o altre istituzioni, sia pubbliche che private, è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Unimore nel rispetto degli accordi convenzionali sottoscritti.

TITOLO VI – SINGOLI INSEGNAMENTI – CORSI DI STUDIO CON DIVERSA MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 30 - ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI

1. Per l'iscrizione a singoli insegnamenti è richiesto il pagamento di un contributo oltre all'imposta fissa di bollo e alle coperture assicurative.
2. È possibile iscriversi, per ogni anno accademico, fino ad un massimo di 3 singoli insegnamenti. Le modalità e l'ammontare del contributo onnicomprensivo vengono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Unimore.

ART. 31 – ISCRIZIONE A CORSI DI STUDIO CON DIVERSA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La deliberazione annuale dell'offerta formativa dell'Ateneo indicherà i corsi di studio erogati in modalità diversa da quella convenzionale attraverso la seguente distinzione:

- modalità mista: parzialmente in teledidattica;

oppure

- modalità mista: per corsi appartenenti a classi di corso di studio che devono essere necessariamente offerti in modalità convenzionale;
- modalità prevalentemente a distanza;
- modalità integralmente a distanza.

Per quanto riguarda la contribuzione richiesta per i corsi di studio erogati in modalità diversa da quella convenzionale, si farà riferimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Unimore.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Questo regolamento trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2017/2018. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere applicazione le norme regolamentari precedentemente emanate e con esso incompatibili.

Pubblicato in Modena il 28 giugno 2019

IL RETTORE

(f.to Prof. Ing. Angelo O. ANDRISANO)